



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

e

*PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E/O DI CONTRIBUTI
ECONOMICI IN FAVORE DI INIZIATIVE MERITEVOLI*

IL CONSIGLIO DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

ADOTTA

il seguente regolamento

TITOLO I

Formazione continua

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, rinviando integralmente al Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 e successive modifiche del CNF sulla “Formazione continua” (in seguito Regolamento CNF n. 6/2014 e successive modifiche), disciplina le modalità di controllo, gestione e vigilanza così come previste dall’art. 9 del predetto Regolamento nonché la concessione, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca (in seguito COA), del patrocinio e/o dei contributi economici in favore di iniziative meritevoli, come individuate all’articolo 2.

Art. 2

Aggiornamento e formazione

1. Il COA, in virtù degli artt. 3 e 9 del Regolamento CNF n. 6/2014 e successive modifiche, adotta tutte le iniziative di aggiornamento e formazione volte a garantire l’assolvimento dell’obbligo della formazione continua da parte dei propri iscritti.
2. Il COA, per garantire l’assolvimento dei compiti di cui al suddetto Regolamento, si avvale di una apposita commissione dedicata alla formazione.

Art. 3

Attività formative

1. Il COA garantisce l’attività di aggiornamento mediante l’organizzazione di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale, anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale n. 247/2012 quali ad esempio:

- a. incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

legislative;

b. seminari su aggiornamenti normativi;

c. tavole rotonde su argomenti o casi giuridici.

2. Il COA organizza attività di aggiornamento e formazione con iniziative sia in presenza che a distanza (FAD). In caso di eventi in presenza il COA promuove ogni iniziativa volta a favorire la partecipazione in aula dei discenti.

3. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti attività, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CNF n. 6/2014 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate dall'art. 3 del predetto regolamento, nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale;
- b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
- c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
- d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina;
- e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dell'esame;
- f) attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;
- g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

4. Per quanto di competenza, la concessione dei crediti ed il loro ammontare per le richieste di cui al precedente punto 3 resta comunque rimessa alla valutazione del COA.

5. Il CoA si impegna a coinvolgere il CPO nelle materie inerenti l'attività di quest'ultimo.

Art. 4

Esenzioni ed esoneri

Sono esentati dall'obbligo formativo tutti gli iscritti che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 15, comma 1 del Regolamento CNF n. 6/2014 e successive modifiche.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

1. Su domanda dell'interessato sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

a) gravidanza nei due mesi antecedenti la data prevista per il parto, salve patologie e/o complicanze documentate, e fino al compimento del secondo anno di età del figlio, e, in caso di adozione, fino al secondo anno successivo alla data dell'adozione. Il medesimo esonero spetta anche al padre in presenza di comprovate esigenze familiari;

b) grave malattia, infortunio od altre condizioni personali e familiari di analoga rilevanza;

c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;

d) cause di forza maggiore;

e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF;

2. Ogni domanda di esonero di cui al punto precedente deve essere corredata di specifica documentazione da presentare al COA.

3. La domanda da parte dell'interessato deve essere presentata precedentemente al verificarsi della condizione di impedimento a causa della quale si chiede l'esonero dall'obbligo formativo, ove essa sia conoscibile anticipatamente. In tutti gli altri casi l'istanza deve essere presentata in costanza della condizione di impedimento; il COA potrà esaminare domande di esonero con efficacia retroattiva o presentate successivamente alla scadenza del periodo formativo previsto dal CNF.

4. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione di crediti formativi da acquisire nel corso del periodo formativo, anche in proporzione al contenuto e alle modalità dell'impedimento.

Art. 5

Domanda di accreditamento

1. La richiesta di accreditamento deve essere avanzata, compilando l'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Lucca (inserire link) e inviandolo di norma almeno 20 giorni prima dalla data dell'evento, a mezzo e-mail, all'indirizzo: *formazione@ordineavvocati.lu.it*.

2. La richiesta dovrà essere integrata, poi, con l'invio della locandina definitiva 10 giorni prima dell'evento, salve le ulteriori richieste di integrazione delle informazioni riferibili al corso che potranno essere avanzate da parte del COA.

3. Il COA comunicherà l'avvenuto accreditamento dell'evento a mezzo e-mail.

4. Il COA non potrà garantire l'accREDITAMENTO dell'evento formativo per le richieste che pervengano successivamente al termine di cui al punto 5.1.

5. Nel caso in cui l'evento debba essere rinviato per ragioni organizzative, la delibera di accreditamento sarà da considerarsi estesa all'evento successivamente ricalendarizzato, sempre che vi sia una previa comunicazione al COA e che rimangano invariati programma, durata e relatori.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Art. 6

Cancellazione dell'iscrizione all'evento

1. Nel caso in cui l'iscrizione all'evento sia gestita attraverso piattaforma Sfera, l'iscritto che per ragioni sopravvenute non riesca a partecipare all'incontro formativo dovrà procedere alla cancellazione a mezzo Sfera entro 24 ore dall'inizio dell'evento.

2. Ove per tre volte consecutive l'iscritto non partecipi all'evento senza comunicare la propria cancellazione nei tempi e nei modi di cui al punto che precede, sarà automaticamente collocato in *overbooking* nei successivi tre eventi per i quali richiederà l'iscrizione.

TITOLO II

CONCESSIONE DEL PATROCINIO E/O DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI INIZIATIVE MERITEVOLI

Art. 7

Concessione del patrocinio, del logo e/o in favore di iniziative meritevoli

Fermo restando i compiti istituzionali del COA di cui all'art. 9 del Regolamento 6/2014 e successive modifiche nell'organizzazione di eventi di formazione e aggiornamento degli avvocati di cui al precedente titolo, il COA concederà il proprio patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del proprio logo ad iniziative di formazione e aggiornamento organizzate da terzi nel caso in cui, in via alternativa:

- il COA sia stato coinvolto nel coordinamento scientifico dell'evento e/o lo stesso abbia deliberato la partecipazione di un consigliere in qualità di moderatore o di relatore;
- la richiesta di patrocinio attiene ad eventi che il COA riterrà meritevoli, data la loro particolare importanza scientifica, culturale e/o sociale

1. Su richiesta preventiva dell'interessato, le iniziative per le quali il COA può deliberare di concedere il patrocinio e/o l'utilizzo del logo sono, a titolo esemplificativo:

- a) eventi formativi rientranti nelle diverse tipologie indicate nel presente regolamento, nonché previste dal Regolamento CNF n. 6/2014 e successive modifiche;
- b) congressi, manifestazioni pubbliche, convegni e pubblicazioni che, per i contenuti o le caratteristiche intrinseche, sono ritenuti particolarmente idonei a diffondere, sostenere e favorire la formazione giuridica, la conoscenza del ruolo etico e sociale dell'avvocato, la diffusione della cultura e dei valori della professione forense, la sensibilizzazione verso la tutela dei diritti e della legalità.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

2. Sono escluse dalla concessione del patrocinio e del contributo economico del COA le iniziative che:

- a) abbiano scarso contenuto formativo e/o siano unicamente finalizzate alla promozione commerciale di enti privati e/o alla propaganda partitica;
- b) perseguono finalità non coerenti con il ruolo istituzionale del COA;
- c) sono organizzate da soggetti debitori, a qualsiasi titolo, nei confronti del COA o delle sue Fondazioni.

Art. 8

Concessione di contributi economici

Il COA potrà deliberare la concessione di contributi economici a eventi considerati meritevoli, per la loro particolare rilevanza nazionale o importanza scientifica, culturale e/o sociale, e che non rientrino nel novero delle iniziative di cui all'art. 7 par. 2

Art. 9

Concessione della piattaforma Sfera per consentire l'iscrizione agli eventi formativi di terzi

Il COA potrà deliberare la concessione della piattaforma Sfera per consentire l'iscrizione agli eventi formativi organizzati da terzi, unicamente nel caso in cui l'Ordine abbia concesso il patrocinio e/o abbia deliberato l'accreditamento dell'evento.

Art. 10

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda interamente a quanto previsto dal Regolamento CNF n. 6/2014 e successive modifiche.